

REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E D'ACCESSO

Deliberazione N. 226 C.C. del 28.11.1995

Art. 1 - Diritto all'informazione

L'amministrazione comunale garantisce a tutti i cittadini, nelle forme previste dal presente regolamento, il diritto all'informazione relativa all'attività da essa svolta o concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da istituzioni, aziende speciali, società, consorzi o altri enti cui essa partecipa, nei limiti consentiti dalla legge.

Le limitazioni al diritto di accesso sono espressamente richiamate dall'articolo 4 del presente regolamento e si riconducono alle fattispecie di informazioni coperte da segreto previsto da disposizioni di legge o la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, o impedire o gravemente ostacolare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Pubblicità dell'attività dell'Amministrazione

Al fine di garantire la trasparenza e la controllabilità della propria azione amministrativa, l'Amministrazione rende pubblici a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e di comunicazione di massa:

i dati di natura economica attinenti alle scelte di pianificazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili sia ordinarie che straordinarie; i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse tra i diversi settori di intervento dell'Amministrazione stessa; i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e del loro andamento, i bilanci;

i criteri e le modalità cui essa si attiene nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

i criteri e le modalità adottate per gli appalti di opere pubbliche, l'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché l'impresa vincitrice o prescelta, indicando il sistema di aggiudicazione adottato, i tempi di esecuzione e il costo delle singole opere;

i criteri e le modalità per la fornitura di beni e servizi e per i contratti in generale;

i dati, di cui l'Amministrazione sia in possesso, che riguardano le condizioni di vita nel suo complesso; i criteri e le modalità per lo svolgimento dei pubblici concorsi, in particolar modo con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici, ove ciò non sia già disciplinato dalla legge.

Art. 3 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

È assicurato il diritto di accesso in forma di presa visione o estrazione di copia su tutti gli atti e documenti amministrativi comunque fatta eccezione esclusivamente per le ipotesi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Il diritto di cui al comma 1 si applica, in particolare:

- λ alle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dai Consigli di circoscrizione ed alle ordinanze sindacali anche se non ancora esecutive ai sensi di legge. L'accesso si estende ai documenti in esse richiamati o allegati fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di non esibire gli atti o di sopprimere parte degli stessi nelle ipotesi di cui al successivo comma 2;
- λ ai provvedimenti emessi dai dirigenti;
- λ agli atti ed ai documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicazione;
- λ ai verbali delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, nonché ai verbali dei Consigli di circoscrizione;
- λ alle direttive, istruzioni, ed in generale ai documenti in cui si determina la interpretazione di norme giuridiche applicate dall'Amministrazione nell'attività rilevante per l'esterno;
- λ all'elaborazioni statistiche dei dati, contenuti nelle banche dati informatizzate, gestite dall'Amministrazione Comunale. A tal fine la Giunta comunale delibera e rende pubblico l'elenco delle elaborazioni ottenibili dalle singole banche dati che, per la natura o per disposizione di legge, sono coperte da segreto, di quelle che sono conoscibili solamente da determinate categorie di soggetti pubblici o privati e di quelle cui tutti possono accedere. La Giunta stabilisce il costo della copia delle singole elaborazioni ottenibili dalle banche dati in gestione dall'Amministrazione.

Salvo diversa disposizione legislativa, statutaria e regolamentare, viene garantito il diritto di chiunque di ottenere informazioni, di cui l'Amministrazione sia in possesso, concernenti la propria persona e la correzione gratuita di eventuali errori od omissioni.

Art. 4 - Limitazioni al diritto di accesso

Fatte salve le ipotesi di segreto previste da altre leggi, il diritto di accesso è soggetto:

- λ a limitazioni ed esclusioni nelle ipotesi previste dall' art.24, comma 2, lett. a), b), c), d), e) e comma.6, ultima parte della l. 241/1990
- λ a differimento nell' ipotesi prevista dall' art.24, comma 6, prima parte, della legge n.241/1990.

Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1 , ai sensi dell' art.24, comma 4, della legge 241/1990, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- λ progetti e cartografie di edifici adibiti ad installazione militari, ad aziende a rischio di incidente rilevante;
- λ progetti relativi ad edifici destinati all' esercizio dell' attività creditizia; provvedimenti in materia di ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità ;
- λ denunce, esposti, verbali di accertamenti relativi a violazioni soggetti a comunicazione di notizia di reato all' autorità giudiziaria, in quanto coperti da segreto istruttorio ;
- λ atti delle commissioni ed elaborati di concorso, sino al compimento delle prove ;
- λ notizie e documenti relativi alla vita privata, utilizzati ai fini dell' attività amministrativa ;
- λ cartelle sanitarie dei dipendenti comunali ;
- λ provvedimenti relativi a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) ;

L' atto che dispone il differimento di cui all' art.24, comma.6, della legge 241/1990 ne indica il motivo e la durata.

Art.5 - Procedimento di accesso formale

La richiesta di accesso e' indirizzata al Sindaco.

Nella richiesta devono essere riportati:

- λ le generalità e l'indirizzo del richiedente;
- λ l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
- λ l'indicazione del documento (o dei documenti) oggetto della richiesta, nonché di ogni elemento utile alla identificazione;
- λ l'eventuale indicazione che la copia venga rilasciata in bollo ;
- λ la data e la sottoscrizione.

A cura dell'Ufficio protocollo, gli estremi della richiesta, oltre che sul protocollo generale, vengono trascritti su apposito registro. In particolare vengono trascritti:

- λ le generalità del richiedente, la data di presentazione,
- λ il tipo di documento richiesto e l'ufficio competente per
- λ l'esame della richiesta di accesso.

Al richiedente deve essere rilasciata copia della richiesta medesima, munita di apposito timbro di presentazione.

L'ufficio addetto alla protocollazione trasmette copia (o eventualmente l'originale, a seconda del modulo procedimento adottato) al responsabile del procedimento, individuato per servizio di competenza. Il potere di differimento previsto dall'art.24, comma.6, L.241/1990 e' esercitato dal Sindaco. La richiesta di accesso, salvo i casi previsti dalla legge o nell'ipotesi di cui all'art. .3 comma 2, del presente regolamento, comporta il pagamento delle sole spese di riproduzione determinate ed aggiornate con provvedimento della giunta comunale.

La tabella delle tariffe viene fornita al richiedente congiuntamente al modulo eventualmente predisposto dall'amministrazione per la presentazione della richiesta medesima.

In caso di istanza irregolare o priva degli elementi che consentano l'individuazione del o dei documenti richiesti l'amministrazione, entro dieci giorni, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, con lettera raccomandata altra misura idonea.

Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata, secondo quanto previsto dall' art.4, comma 6, D.P.R. 27.giugno 1992 n.352.

Art 6 - Accesso agli atti istruttori di procedimenti in corso.

Conformemente all' art.10 della legge n.241/1990 e fatto salvo quanto previsto dall' art.24 della tessa legge, qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento e di esercitare il diritto di visione degli atti istruttori nonche' di presentare memorie scritte e documenti che l' Amministrazione ha l' obbligo di valutare ove siano pertinenti all' oggeto del procedimento.